

Prova rigorosa per il dolo dell'amministratore senza deleghe

Il giudice deve valutare i segnali di allarme, che devono essere inequivocabili

/ Maria Francesca ARTUSI

Il tema della responsabilità penale dell'**amministratore senza deleghe** riveste una particolare delicatezza. Nella sentenza n. [20153](#) depositata ieri, la Cassazione si sofferma sulla necessaria prova dell'elemento soggettivo per chi riveste un tale ruolo, in un caso di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali ([art. 223](#) comma 2 del RD 267/42, oggi confluito nell'[art. 329](#) del DLgs. 14/2019). In particolare, era stato contestato l'occultamento in alcuni bilanci annuali di perdite derivanti da plurime condotte depauperative; perdite che, ove annotate per quello che erano, avrebbero disvelato la criticità della situazione economico-patrimoniale e avrebbero determinato l'esigenza di assumere i provvedimenti consequenziali per la ricapitalizzazione della società.

La condotta era riferita non solo al presidente del consiglio di amministrazione, ma anche a un componente privo di deleghe, a cui inizialmente il giudice delle indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare la professione di **commercialista** e di rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche. Misura cautelare poi annullata dal tribunale del riesame, su parere contrario del Pubblico Ministero che infatti ha presentato ricorso per cassazione.

La sentenza in esame si trova pertanto a valutare la consapevolezza dell'amministratore circa il mendacio, tenendo presente la giurisprudenza più recente e garantista degli ultimi anni quanto alla **responsabilità** dell'amministratore senza delega che richiede, per ritenere dimostrato il dolo della distrazione in capo a costui, la "effettiva conoscenza" di fatti predatori ovvero di segnali di allarme di questi ultimi e non che le anomalie siano semplicemente "conoscibili" (*cf.* Cass. n. [33582/2022](#)).

L'indirizzo interpretativo che viene qui ribadito afferma che la responsabilità dell'amministratore senza delega non possa prescindere dall'**effettiva conoscenza** dei fatti depauperativi o di segnali di allarme – inequivocabili – che a essi riconducano e che siano stati volontariamente ignorati, scongiurando, così il rischio di un addebito del reato a titolo di colpa (per inettitudine,

incapacità o imprudente fiducia nell'agire dell'organo delegato) o, addirittura, di responsabilità oggettiva da posizione.

È dalla conoscenza dei segnali di allarme, intesi come momenti rivelatori, con qualche grado di congruenza, secondo massime di esperienza o criteri di valutazione professionale, del pericolo dell'evento che può desumersi la prova della ricorrenza della rappresentazione dell'evento da parte di chi è tenuto – per la posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento – a uno specifico "**dovere di allerta**", che include in sé anche l'obbligo di una più pregnante sensibilità percettiva, oltre che il dovere di ostacolare l'accadimento dannoso (così Cass. n. [32352/2014](#)). Questa dimostrazione deve inquadarsi nel bagaglio di esperienza e cognizione professionale proprio del preposto alla posizione di garanzia, la cui valutazione – in rapporto al sintomo allarmante – deve esplicitarsi in concreto, volta per volta. Da ciò consegue che la convinzione di questa percezione e del relativo grado di potenzialità informativa del fatto percepito è rimessa alla valutazione del giudice di merito.

Alla luce di tali principi, la pronuncia in commento respinge il ricorso del Pubblico Ministero.

I giudici di legittimità valorizzano al contrario la ricostruzione del tribunale del riesame laddove esclude la prova della colpevolezza dell'amministratore senza deleghe anche in forza della circostanza per cui le relazioni di accompagnamento ai bilanci dei sindaci (e finanche la relazione finale all'atto delle dimissioni di questi ultimi) non avevano mai evidenziato criticità quanto alla **genuinità dei bilanci** e, nelle riunioni cui costui aveva partecipato, non erano emersi indicatori di una gestione illecita della società; salvo una difficoltà nel pagamento delle imposte e dei contributi, che è però tema diverso da quello delle attività depauperative oggetto delle falsità in bilancio di cui si discute.

Inoltre, l'amministratore non aveva avuto a disposizione l'intera documentazione contabile della spa, da cui potesse evincersi l'esistenza delle spoliazioni, avendo peraltro rassegnato le proprie **dimissioni** prima dell'approvazione dell'ultimo bilancio "incriminato".